



**COMUNICATO UFFICIALE N.378**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 6 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2015/2016

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 6 stagione sportiva 2015/2016

Riunione del 13 giugno 2016

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale, e così composto

Presidente -  
Vice-Presidente-

Avv. Tito Lucrezio MILELLA  
Dott. Gino TAPINASSI

Rappresentanti delle Società -

Avv. Geronimo CARDIA  
Avv. Pasquale GIAMPAGLIA  
Avv. Sara QUINTILIANI

Rappresentanti degli Allenatori -

Cav. Domenico CARRETTA  
Sig. Mauro DALL'AGLIO  
Rag. Sergio FINCATTI


Segretario -

Dott. Luigi NERI

1)Recl.n. 33/56	Domenico GIACOMARRO / SSD rl POTENZA C.	ACCOLTO
2)Recl.n. 37/56	Giampiero F.CASANO / asd BORGATA Terrenove	PARZ.ACCOLTO
3)Recl.n. 38/56	Gioacchino PRESTIGIACOMO / Citta' di CARINI	ACCOLTO
4)Recl.n. 39/56	Antonio ALACQUA / nfc ORLANDINA asd	ACCOLTO
5)Recl.n. 41/56	Antonio ROSSI / asd LUZZESE Calcio 1965	PARZ. ACCOLTO
6)Recl.n. 42/56	Francesco FERRARO / HINTERREGGIO C. srl	ACCOLTO
7)Recl.n. 44/56	Giuseppe PERDICUCCI / Sport Soccer MILAZZO	ACCOLTO
8)Recl.n. 46/56	Nicola POLESSI / ASD PATERNO'	ACCOLTO
9)Recl.n. 47/56	Franco PANCHIERI / AC PALAZZOLO srl	ACCOLTO
10)Recl.n. 48/56	Umberto CORTELAZZI / ACD LEGNANO	ACCOLTO
11)Recl.n. 49/56	Gianpiero PRECALI / ASD VASTESE	CESS.MAT.CONTEN.
12)Recl.n. 51/56	Renato CLAPS / POL. AZ PICERNO	CESS.MAT.CONTEN.
13)Recl.n. 52/56	Stefano LIQUIDATO / FONDI CALCIO srl	ACCOLTO
14)Recl.n. 53/56	Sebastiano A.GIUFFRIDA / ACIREALE C.a 5	ACCOLTO
15)Recl.n. 54/56	Antonio MANFREDI / ACD LEIVI	PARZ.ACCOLTO
16)Recl.n. 56/56	Sebastiano BONFIGLIO / ASD NASITANA	ACCOLTO
17)Recl.n. 57/56	Antonio DELL'OGGIO / asd TERMOLI Calcio	ACCOLTO
18)Recl.n. 58/56	Giuseppe DI MEO / asd TERMOLI Calcio	ACCOLTO
19)Recl.n. 59/56	Massimo AGOVINO / USD CAVESE 1919	CESS.MAT.CONTEN.
20)Recl.n. 60/56	Francesco FABIANO / CITTA' GIULIANOVA	ACCOLTO
21)Recl.n. 61/56	Riccardo CHICO / USD GEMINI CALCIO	ACCOLTO
22)Recl.n. 62/56	Lorenzo BARONI / AGS D.SORIANO 2010	ACCOLTO
23)Recl.n. 63/56	Giovanni TONELLI / ASD NAVACCHIO Z.	ACCOLTO
24)Recl.n. 64/56	Santo MAZZULLO / nfc ORLANDINA asd	ACCOLTO
25)Recl.n. 65/56	Gianluigi SARTI / SSD SANGIUSTINESE	ACCOLTO
26)Recl.n. 66/56	Vito TAMMA / AS MOIMACCO Calcio	INAMMISSIBILE
27)Recl.n. 68/56	Ivan FRANCESCHINI / asd GALLICO CATONA	ACCOLTO
28)Recl.n. 69/56	Pier Luigi STERPI / USD NOVESE srl	ACCOLTO
29)Recl.n. 70/56	Massimiliano NIEDDU / TERGU PLUBIUM	Parz. Accolto rinvio a Procura
30)Recl.n. 71/56	Pasquale FERRARA / usd ROCCA Caprileone	ACCOLTO
31)Recl.n. 72/56	Gianluca FILICETTI / asd MODICA CALCIO	ACCOLTO
32)Recl.n. 73/56	Massimo PEDRIALI / US THERMAL TEOLO	RESPINTO
33)Recl.n. 74/56	Vincenzo CARBONELLA / ASD OSTUNI 1945	ACCOLTO

Roma, 13 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
(Dott. Gino LAPINASSI)



VERTENZA: all. Domenico GIACOMARRO / SSD a r.l POTENZA CALCIO  
(già F.C.D. ROSSOBLU POTENZA)

( 33/56 )

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI

Con ricorso datato 3 agosto 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 24 agosto 2015, l'allenatore professionista Uefa Pro Domenico Giacomarro, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 30549, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della F.C.D. ROSSOBLU POTENZA, che ha in seguito mutato la propria denominazione in SSD a r.l POTENZA CALCIO, partecipante al campionato nazionale dilettanti Serie D della I.N.D. nella stagione sportiva 2014/2015 a decorrere dal 28 luglio 2014 e sino al 30 giugno 2015.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con scrittura privata del 18 agosto 2014 l'allora F.C.D. ROSSOBLU POTENZA si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale pari ad € 25.000,00 da erogarsi in 10 rate mensili di eguale importo (€ 2.500,00 cadauna), scadenti alla fine di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2014.

Il signor Giacomarro, nel ricorso in esame, comunicava di aver ricevuto dalla società la minor somma di € 10.100,00 rispetto a quanto pattuito.

Con il ricorso in esame il Signor Giacomarro ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla SSD a r.l POTENZA CALCIO (già F.C.D. ROSSOBLU POTENZA) di corrispondergli l'importo di € 14.900,00 a titolo di residuo premio di tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2014/2015, il tutto oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 11 marzo 2016 ricevuta dalla società in data 18 marzo 2016 invitava la SSD a r.l Potenza Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Con lettera raccomandata del 24 marzo 2016 la SSD a r.l Potenza Calcio comunicava al Segretario di questo Collegio Arbitrale di non aver mai ricevuto copia del reclamo proposto dal signor Giacomarro, e pertanto richiedeva differimento del termine per l'invio delle proprie controdeduzioni.

Con lettera raccomandata del 30 marzo 2016 il Segretario del Collegio Arbitrale trasmetteva alla suddetta società il reclamo proposto dall'allenatore Giacomarro unitamente alla copia della documentazione ad esso allegata.

La SSD a r.l Potenza Calcio, con comunicazione del 14 aprile 2016 consegnata a mezzo raccomandata A/R faceva pervenire le proprie controdeduzioni evidenziando che:

- Successivamente al contratto prodotto dall'allenatore, le parti avevano concluso un diverso accordo (prodotto dalla Società) nel quale il compenso globale annuo lordo era fissato in € 23.000,00;
- Il Signor Giacomarro, diversamente da quanto dal medesimo esposto, aveva ricevuto i seguenti pagamenti: un primo bonifico bancario del 28 ottobre 2014 per € 1.500,00, un secondo bonifico bancario del 9 gennaio 2015 per € 2.300,00, un primo assegno bancario del 28 agosto 2014 per € 3.300,00, un secondo assegno bancario per € 6.700,00, producendo estratti bancari e copie degli assegni menzionati;
- In data 22 giugno 2015 veniva comminata al Signor Giacomarro una sanzione disciplinare con applicazione di una penale pari ad una mensilità, di cui produceva copia.

La Società concludeva chiedendo dichiararsi la nullità o comunque l'inefficacia dell'accordo prodotto dal Giacomarro in quanto derogatorio di altro accordo redatto su modulo federale, accertare l'avvenuta applicazione della penale pari ad € 2.300,00 irrogata al Giacomarro e per l'effetto ridurre l'originario credito dallo stesso vantato ad € 20.700,00 lordi (pari a € 15.939,00

netti secondo la vigente disciplina fiscale), riconoscere l'avvenuto versamento in favore del Giacomarro dell'importo complessivo di € 13.800,00 e per l'effetto ridurre il quantum preteso da controparte ad € 2.139,00 netti, a fronti dei 14.900,00 richiesti.

Successivamente con lettera raccomandata del 3 maggio 2106 il signor Giacomarro replicava alle deduzioni della società, ceccendo in via preliminare la tardività delle stesse, in quanto presentate oltre il termine di 8 giorni previsto. Nel merito evidenziava l'infondatezza delle contestazioni avversarie, atteso

- che il diverso accordo prodotto dalla società era privo dell'indicazione della data di sottoscrizione e, pertanto, risultava impossibile definire con certezza che l'accordo fosse successivo a quello datato 18 agosto 2014;
- che tale accordo privo di data certa non era stato depositato presso gli uffici del Dipartimento Interregionale, mentre agli atti dello stesso risultava presente l'accordo datato 18 agosto 2014;
- che nel diverso accordo prodotto dalla società non erano previste neppure le scadenze dei pagamenti rateali, pertanto "il versamento sarebbe dovuto avvenire, incrosimilmente, in unica soluzione";
- che la stessa società effettuava un richiamo alla "clausola n. 4 del suddetto contratto, concernente la possibilità di irrogare sanzioni in conformità con le regole federali", ma tale indicazione non era prevista nel diverso accordo prodotto da controparte, bensì nella scrittura datata 18 agosto 2014 e regolarmente depositata;
- che nel diverso accordo prodotto dalla società "all'importo determinato al punto 2a) pari ad € 23.000,00, dovrebbe, a ben guardare, aggiungersi quello ulteriore di cui al punto 2b) pari al riconoscimento di un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad un quinto della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali";
- che la società gli aveva corrisposto la sola somma di € 10.100,00 in quanto l'ulteriore versamento effettuato mediante assegno bancario del 16.6.2015 per € 6.700,00 risultava non accreditato, ed a sostegno della propria affermazione produceva dichiarazione sottoscritta dall'allora Presidente della F.C.D. Rossoblu Potenza Sig. Grignetti Antonio Francesco Roberto, nonché prospetto gestione assegni rilasciato dalla Banca Apulia S.p.A. filiale di Potenza in data 29 aprile 2016 da cui risultava "operazione eseguita correttamente annullo assegno";
- che, da ultimo, la società riteneva di scomputare dalla somma dovuta all'allenatore, l'importo corrispondente ad una mensilità derivante dalla irrogazione di una sanzione disciplinare, ma che detta sanzione era infondata e/o nulla in quanto mai irrogata al Giacomarro, come si evinceva dal testo del telegramma prodotto dalla stessa società;

Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 11 marzo 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera di risposta in data 14 marzo 2016 trasmetteva copia del contratto (datato 18 agosto 2014) regolarmente depositato in data 3 settembre 2014.

Il Collegio, esaminata l'ampia prospettazione in fatto e in diritto e la documentazione prodotta in atti dall'allenatore e dalla società, considerato che l'allenatore Domenico Giacomarro ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della S.S.D. a.r.l. POTENZA CALCIO (già F.C.D. ROSSOBLU POTENZA) nella stagione sportiva 2014/2015 e che la società non ha provato l'integrale adempimento delle proprie obbligazioni, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e

## PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Domenico Giacomarro e fa obbligo alla società SSD a r.l POTENZA CALCIO (già F.C.D. ROSSOBLU POTENZA) di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 14.900,00 a saldo residuo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 140,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Giampiero Fabio CASANO / ASD BORGATA TERRENOVE

( 37/56 )

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI

Con ricorso datato 6 agosto 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 1° settembre 2015, l'allenatore di base Uefa B Giampiero Fabio Casano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 122674, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della A.S.D. Borgata Terrenove partecipante al Campionato Juniores Girone A nella Stagione Sportiva 2014/2015 a far data dal 1° agosto 2014 e fino al 30 maggio 2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 22 agosto 2014 la A.S.D. Borgata Terrenove si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari ad € 2.500,00, nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Con il ricorso in esame il Signor Casano ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Borgata Terrenove di corrispondergli l'importo di € 2.500,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, nonché "rimborso spese benzina per km 1.500 da contrada Cuore di Gesù (residenza del sottoscritto) allo stadio municipale di Marsala", il tutto oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 20 aprile 2016, ricevuta dalla società in data 2 maggio 2016, invitava la A.S.D. Borgata Terrenove a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Comitato Regionale Sicilia I.N.D. su richiesta del 13 maggio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 17 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Giampiero Fabio Casano ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della squadra della A.S.D. Borgata Terrenove partecipante al Campionato Juniores Girone A nella stagione sportiva 2014/2015 dal 1° agosto 2014 e fino al 30 maggio 2015 e che la predetta Società nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento quanto alla sola domanda di pagamento del premio di tesseramento. Per quanto attiene alla domanda di rimborso spese chilometriche, la stessa non può essere accolta, atteso che lo stesso Casano non solo non ha fornito prove circa il numero di viaggi effettuati ed il numero di chilometri complessivamente percorsi, ma ha altresì ommesso di quantificare l'importo richiesto a tale titolo.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Giampiero Fabio Casano e fa obbligo alla società A.S.D. Borgata Terrenove di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 2.500,00 a saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 25,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Gioacchino PRESTIGIACOMO / ASD CITTA' di CARINI

( 38/56 )

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI

Con ricorso datato 25 agosto 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 2 settembre 2015, con l'assistenza del proprio legale Avv. Marco Sabato, l'allenatore dilettante Gioacchino Prestigiaco, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 107472 ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra A.S.D. Città di Carini partecipante al Campionato Regionale di Promozione presso il C.R. Sicilia della L.N.D. a far data 1° luglio 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 21 agosto 2014 la A.S.D. Città di Carini si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 5.000,00

Con il ricorso in esame il Signor Prestigiaco ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Città di Carini di corrispondergli l'importo di € 2.800,00 a titolo di rimborso spese, il tutto oltre interessi legali ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 20 aprile 2016, ricevuta dalla Società in data 2 maggio 2016, invitava la A.S.D. Città di Carini a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. su richiesta del 13 maggio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 17 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Gioacchino Prestigiaco ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Città di Carini partecipante al Campionato Regionale di Promozione presso il C.R. Sicilia della L.N.D. nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 1° luglio 2014 e fino al 30 giugno 2015 e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, e

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Gioacchino Prestigiaco e fa obbligo alla società A.S.D. Città di Carini di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 2.800,00 a saldo di quanto pattuito a titolo di residuo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 28,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI

Con ricorso datato 25 agosto 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 2 settembre 2015, con l'assistenza del proprio legale Avv. Marco Sabato, l'allenatore professionista di seconda categoria Uefa A Antonio Alacqua, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra N.F.C. Orlandina A.S.D. partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti a far data 9 ottobre 2014 e fino al 12 novembre 2014, data di comunicazione del suo esonero da parte della Società.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 9 ottobre 2014 la N.F.C. Orlandina A.S.D. si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari ad € 12.500,00 da corrisponderci in n. 8 rate mensili di importo di € 1.500,00 ciascuna quanto alle prime sette rate, e di € 2.000,00 quanto all'ultima rata, da versarsi alla fine di ogni mese, nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Con il ricorso in esame il Signor Alacqua ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla N.F.C. Orlandina A.S.D. di corrispondergli l'importo di € 12.500,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, per i ratei mensili rispettivamente maturati dal 9 ottobre 2014 al 30 giugno 2015, oltre € 1.695,60 a titolo di rimborso spese per l'indennità chilometrica e spese autostradali come da tabella riepilogativa allegata al ricorso, il tutto oltre interessi legali ed oltre al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 20 aprile 2016, spedita in data 28 aprile 2016, non ritirata dalla Società e pertanto rimasta in giacenza presso il Centro Operativo Postale di Capo D'Orlando in Via Piave n. 128 sin dal 2 maggio 2016, invitava la N.F.C. Orlandina A.S.D. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del 13 maggio 2016 da parte del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 19 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Antonio Alacqua ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della N.F.C. Orlandina A.S.D. partecipante al Campionato di Serie D nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 9 ottobre 2014 e fino alla data dell'esonero, intervenuto in data 12 novembre 2014, e che la predetta Società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, e

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Antonio Alacqua e fa obbligo alla società N.F.C. Orlandina A.S.D. di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 12.500,00 a saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/2015, oltre € 1.695,60 a titolo di rimborso spese per indennità chilometrica e spese autostradali ed oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 60,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Antonio ROSSI / ASD LUZZESE CALCIO 1965  
(41/56)

ARBITRI: sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 02.09.2015 il sig. Antonio ROSSI, nella sua qualità di allenatore di base – Uefa B – iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esprimeva di essere stato assunto come allenatore della prima squadra della A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, partecipante al campionato di Promozione Calabria, girone A, relativamente alla stagione 2014/15.

Nel ricorso spiegava che, con accordo a titolo oneroso redatto in data 01.08.2014, la resistente si impegnavava a corrispondere all'allenatore, quale premio di tesseramento annuale, €4.000,00 pagabili in unica soluzione oppure, in alternativa, a scadenze mensili, ciascuna di €500,00, con scadenza a far data dal 30.09.14 al 30.06.14, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del ricorrente ed il campo di gioco, allegando la copia dell'accordo economico.

Il ricorrente precisava che, alla data del ricorso, la resistente era totalmente inadempiente e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 di provvedere al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad €8.560,00, di cui €4.000,00 quale premio di tesseramento e €4.560,00 a titolo di rimborso spese, derivante dal numero di viaggi per allenamenti (quattro a settimana), partite (una a settimana) e convocazioni per riunioni societarie nei mesi di maggio e giugno 2015 (almeno 20 convocazioni) per un totale complessivo di 200 viaggi da 76km A/R ciascuno per totali km. 15.200 moltiplicato per l'indice del costo carburante €0,30.

La resistente, con nota del 25/09/2015, a firma del proprio legale Avv. Annalisa ROSETTI, inviata al ricorrente, affermava che, nel riconoscersi debitrice nei confronti dell'allenatore del premio di tesseramento, pari ad €4.000,00, rimetteva al sig. Antonio ROSSI assegno circolare di pari importo a tacitazione di quanto dovuto quale premio di tesseramento, rimettendosi alla valutazione di questo Collegio circa la somma richiesta a titolo di rimborso spese.

L'allenatore, con missiva del 05.10.2015, confermava l'avvenuto pagamento del premio di tesseramento, reiterando la richiesta del rimborso spese come da ricorso introduttivo.

Il CR CALABRIA LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato in data 25.08.2014, rimettendo copia dello stesso.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, le deduzioni conseguenti, ritiene la domanda meritevole di parziale accoglimento.

Confermando la corretta indicazione della distanza tra la residenza del ricorrente e il campo di allenamento, si ritiene di dover escludere dal conteggio le convocazioni per le riunioni indicate nel ricorso in maniera generica e non sostenute da prove documentali a riguardo.

Pertanto, considerando n. 180 viaggi totali con spostamento andata-ritorno, moltiplicato per la distanza di 76km. totali, moltiplicato poi per l'indice di €0,30, al ricorrente spettano €4.104,00.

Il Collegio,

PQM

accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 di corrispondere al sig. Antonio ROSSI, nella sua qualità, la somma di €4.104,00 a titolo di rimborso spese dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, somma maggiorata, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA

Con ricorso inviato in data 07/09/2015 l'allenatore professionista di 2° categoria Uefa A Francesco Ferraro, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 43591), adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 12.000,00 da parte della società HINTERREGGIO CALCIO srl a saldo delle sue spettanze per il premio tessera annuale per la stagione 2014/2015.

Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 17/10/2014, la HINTERREGGIO CALCIO srl, in persona del legale rappresentante Fabio Cacurri, partecipante al Campionato di serie D, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 12.000,00, ma di non aver ricevuto alcun pagamento.

Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata inviata dall'allenatore alla società.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20/04/2016, invitava ritualmente la società HINTERREGGIO CALCIO srl ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Ferraro.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 13/05/2016, chiedeva al Dipartimento Interregionale LND di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo.

Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale L.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, che risultava effettivamente depositato in data 17/10/2014.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società HINTERREGGIO CALCIO srl nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene la domanda meritevole di accoglimento.

#### PQM

il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società HINTERREGGIO CALCIO srl di corrispondere all'allenatore Francesco Ferraro la somma di Euro 12.000,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tessera per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 210,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 12.210,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA

Con ricorso inviato in data 10/09/2015 l'allenatore di base Uefa B Giuseppe Perdicucci, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 26161), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.800,00 da parte della società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015.

Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 14/01/2015, la ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937, in persona del legale rappresentante Salvatore Costantino, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza girone B, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 3.800,00.

L'allenatore specificava altresì di essere stato esonerato in data 5/03/2015.

Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata inviata dall'allenatore alla società; (iii) lettera di esonero.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20/04/2016, invitava ritualmente la società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Perdicucci.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 13/05/2016, chiedeva al Comitato Regionale Sicilia LND di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo.

Facendo seguito a tale richiesta, il Comitato Regionale Sicilia LND inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, così confermando l'effettivo deposito.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene la domanda meritevole di accoglimento.

#### PQM

il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD SPORT SOCCER MILAZZO di corrispondere all'allenatore Giuseppe PERDICUCCI la somma di Euro 2.800,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 35,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 2.835,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Nicola POLESSI / ASD PATERNO' 1908

(46/56)

ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA

Con ricorso inviato in data 10/09/2015 l'allenatore di base Uefa B Nicola POLESSI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 45010), adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di Euro 4.300,00 da parte della società ASD PATERNO' 1908 a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 7.207,20 a titolo di indennità chilometrica, così per un totale di Euro 11.507,20.

Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 5/08/2015, la ASD PATERNO' 1908, in persona del legale rappresentante Giuseppe Amato, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di allenatore in 2<sup>a</sup> della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 9.000,00 oltre al rimborso per l'indennità chilometrica.

Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata inviata dall'allenatore alla società; (iii) tabella rimborso spese chilometriche.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20/04/2016, invitava ritualmente la società ASD PATERNO' 1908 ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Ferraro.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 13/05/2016, chiedeva al Comitato Regionale Sicilia I.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo.

Facendo seguito a tale richiesta, il Comitato Regionale Sicilia I.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, così confermando l'effettivo deposito.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società ASD PATERNO' 1908 nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene la domanda meritevole di accoglimento.

PQM

il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD PATERNO' 1908 di corrispondere all'allenatore Nicola Polessi la somma di Euro 11.507,20, di cui Euro 4.300,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 ed Euro 7.207,20, a titolo di rimborso per l'indennità chilometrica, oltre ad Euro 175,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 11.682,20.

L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: All. Franco PANCIERI / AC PALAZZOLO srl

( 47/56 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

Con ricorso del 12.09.2015, all'allenatore professionista Franco PANCIERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.C. PALAZZOLO srl il pagamento della somma di € 2.450,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 24.10.2014, di cui ha allegato copia, la A.C. Palazzolo, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia della I.nd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 2.450,00, da pagarsi in sette rate di € 350,00 cadauna e scadenti all'ultimo giorno dei mesi da novembre 2014 e fino a maggio 2015.

L'allenatore Pancheri Franco ha, altresì, comunicato di non aver percepito alcuno dei ratei previsti in accordo tipo sottoscritto il 24.10.2014 con la società A.C. Palazzolo srl, nonché di essere sentito qualora ritenuto opportuno.

Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in lite, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, è stato depositato presso i loro Uffici.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.04.2015, ha invitato la A.C. Palazzolo srl a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta ha contro dedotto osservando "che non risulta essere debitrice di alcuna somma nei confronti del ricorrente Pancheri atteso che l'accordo oggetto del contendere risulta essere sottoscritto da tale sig. Giuseppe D'Antuono, il quale all'esito del procedimento disciplinare n. 424 PF 14-15 della Procura Federale Figc, è risultato essere soggetto non legittimato a rappresentare la scrivente società".

In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Franco Pancheri è meritevole di accoglimento.

L'accordo economico, sottoscritto in data 24.10.2014, tra la A.C. Palazzolo, rappresentata da D'Antuono Giuseppe (dirigente delegato alla firma, e l'allenatore Pancheri Franco è stato redatto su modulo recante il timbro della società è stato depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Lombardia della Figc e, pertanto, a tutti gli effetti valido.

La società, inoltre, ha beneficiato dell'attività svolta dall'allenatore Pancheri Franco nella conduzione tecnica della prima squadra senza essere stato contestato nello svolgimento del suo lavoro perché affidatogli da persone non legittimate a ciò, a prescindere da procedimenti disciplinari esistenti.

Tanto premesso, al ricorrente spettano € 2.450,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.460,00,.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Palazzolo srl di corrispondere all'allenatore Franco Pancheri la somma di € 2.450,00, a saldo del premio di tesseramento per la

stagione sportiva 2014/2015, ed € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.460,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIFc del CGS.

VERTENZA: all. Umberto CORTELAZZI / ACD LEGNANO

( 48/56 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

Con ricorso del 14/09/2015, all'allenatore di base Uefa B Umberto CORTELAZZI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.C.D. Legnano il pagamento della somma di € 9.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 06.09.2014, di cui ha allegato copia, la A.C.D. Legnano, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 9.000,00, da pagarsi in sette rate di cui la prima di € 1.200,00 mentre le altre sei di € 1.300,00 cadauno, tutte scadenti al giorno 20 di mese a partire da dicembre 2014 e fino ad giugno 2015, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato dall'incarico di allenatore della prima squadra con comunicazione scritta del Presidente della A.C.D. Legnano del 15.11.2014, di cui ha allegato copia, e di aver comunicato con lettera dell'11.12.2014 la presa d'atto dell'esonero e la sua disponibilità a restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva, nonché il rispetto delle scadenze dei pagamenti come indicati in accordo del 06.09.2014, anch'essa allegata in atti.

Il ricorrente, infine, ha allegato al ricorso la copia della richiesta emissione tessera di tecnico, datata 27.08.2014.

Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, è stato depositato presso i loro Uffici.

Con raccomandata del 20.04.2015, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.C.D. Legnano a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta non avendo provveduto al ritiro della raccomandata innanzi richiamata, come si evince dall'allegata scheda scaricata dal sito di Poste Italiane, nulla ha contro dedotto.

In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Umberto Cortellazzi è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 9.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 34,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.034,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C.D. Legnano di corrispondere all'allenatore Umberto Cortellazzi la somma di € 9.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 34,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 9.034,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Gianpietro PRECALI / ASD VASTESE

( 49/56 )

ARBITRI:sigg. Geronimo CARDIA e Domenico CARRETTA

L'allenatore dilettante Gianpietro PRECALI, in data 15 settembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD VASTESE di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Renato CLAPS / POL. AZ PICERNO

( 51/56 )

ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

L'allenatore dilettante Renato CLAPS, in data 17 settembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la Pol. AZ PICERNO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

PQM

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Stefano LIQUIDATO / FONDI CALCIO srl

(52/56)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 18.09.2015, all'allenatore professionista Stefano LIQUIDATO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società FONDI CALCIO SRL il pagamento della somma di € 7.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 08.08.2014, di cui ha allegato copia, la società Fondi Calcio srl, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 10.000,00, da pagarsi in cinque rate di € 2.000,00 cadauna con scadenze al 30.09.2014, 30.11.2014, 30.01.2015, 30.03.2015 e 30.05.2015 e, nonostante i vari solleciti esperiti nei confronti della società Fondi Calcio srl, di aver percepito solo € 3.000,00.

Il ricorrente ha, inoltre, allegato in atti la copia della richiesta emissione tessera di tecnico, del 08.08.2014 e la copia del modulo con il quale la società Fondi Calcio srl ha comunicato al Settore Tecnico della Fige l'esonero del tecnico ricorrente, datato 22.10.2014.

Il Comitato Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto tra la società Fondi Calcio srl e l'allenatore Liquidato Stefano, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, è stato depositato presso i loro Uffici in data 17.10.2014.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.04.2016, ha invitato la società Fondi Calcio srl a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre.

In ordine alla descrizione dei fatti sopra esposti ed anche in considerazione del silenzio della convenuta società il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Stefano Liquidato è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente Liquidato Stefano spettano € 7.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 27,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.027,00.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Fondi Calcio srl di corrispondere all'allenatore Stefano Liquidato la somma di € 7.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 27,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.027,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOII e del CGS.

VERTENZA : all. Sebastiano Alfio GIUFFRIDA / ASD ACIREALE CALCIO a 5

( 53/56 )

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Pasquale GIAMOPAGLIA

Con ricorso inviato in data 18 Agosto 2015, il signor Sebastiano Alfio Giuffrida, allenatore di Calcio a 5 Primo Livello, matr.117438, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, assunto per la stagione sportiva 2014/15 in qualità di allenatore in seconda della prima squadra per la società Asd Acireale Calcio a 5, matricola 918295, partecipante al Campionato di Serie A/2 girone B, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della Società il pagamento della somma di € 7.500 (settemilacinquecento) a saldo delle sue spettanze relative alla stagione sportiva 2014/2015.

Nel ricorso l'allenatore Sebastiano Alfio Giuffrida, precisa che con regolare scrittura privata redatta in data 25/09/2014, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositata presso la competente Divisione Calcio a 5 della I.N.D, la società Asd Acireale Calcio a 5, a firma del legale rappresentante, si impegnavano a corrispondere all'allenatore la somma di € 7.500 (settemilacinquecento) quale premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2014/15, da corrispondere in dieci rate con scadenza il 30 di ogni mese a partire da maggio 2014 per l'importo ciascuna di € 750 (settecentocinquanta) mensile.

Con raccomandata del 20 aprile 2016 (rimasta in giacenza dal 28 aprile 2016 al 4 maggio 2016 e non ritirata) da parte del Segretario del Collegio Arbitrale si invitava la società Asd Acireale Calcio a 5 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Sebastiano Alfio Giuffrida ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Asd Acireale Calcio a 5 nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società Asd Acireale Calcio a 5 al pagamento a favore dell'allenatore Sebastiano Alfio Giuffrida, della somma di € 7.500 (settemilacinquecento) relativa al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/15.

L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS

VERTENZA : all. Antonio MANFREDI / ACD LEIVI

( 54/56 )

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Pasquale GIAMPAGLIA

L'allenatore di Base Uefa B Antonio Manfredi , rappresentato e difeso dall'Avv.Gian Marco Casaretto, nominato difensore di fiducia per il presente procedimento, in virtù di procura ed assunto per la stagione sportiva 2014/15 in qualità di tecnico della 1<sup>a</sup> squadra della Acd Leivi , partecipante al Campionato di Promozione girone B del Comitato Regionale Liguria, in data 03/09/2015 adiva questo Collegio Arbitrale per lamentare il mancato pagamento del premio di tessera annuale di € 1.000 ( mille ) oltre rimborso spese che si è quantificato forfettariamente in € 300 (trecento) per un totale di € 1.300 (milletrecento) più gli interessi di mora per il ritardato pagamento ed il risarcimento del danno per la svalutazione monetaria nonché le spese di assistenza legale nella misura che sarà ritenuta opportuna.

L'accordo economico, sottoscritto in data 26/08/2014, a firma del legale rappresentante della società, prevedeva l'impegno a corrispondere al sig. Antonio Manfredi , la somma di € 1000 da pagarsi in n.4 rate mensili di importo pari ad € 250 (duecentocinquanta/00) ciascuna e con scadenza 30/09/2014 - 30/12/2014 - 30/03/2015 e 30/05/2015. Con raccomandata del 20/04/2016, il Segretario del Collegio Arbitrale invita la società Acd Leivi a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Antonio Manfredi ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Con raccomandata del 13/05/2016 il Segretario di questo Collegio Arbitrale, chiedeva al Comitato Regionale Liguria, di confermare o meno l'avvenuto deposito del contratto / accordo economico intercorso tra le parti, di seguito lo stesso Comitato comunicava a questo Collegio che l'accordo economico era stato depositato presso i loro uffici in data 28/08/2014. Esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Acd Leivi nulla ha ritenuto di contro dedurre, il Collegio giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento, ritiene infatti che la somma richiesta per il rimborso spese, stabilito forfettariamente in € 300 non sia adeguatamente dettagliata e documentata.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società Acd Leivi di corrispondere all'allenatore Antonio Manfredi la somma di Euro 1000,00 a saldo del premio di tessera per la stagione 2014/15, oltre ad Euro 5 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 1005 ( millecinque ).

Come da costante orientamento di questo Collegio, nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno e delle invocate spese per procedimento riconosciute dall'art.33 comma 14 del Codice Giustizia Sportiva. L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS

ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 11.09.2015, il sig. Sebastiano BONFIGLIO, allenatore dilettante, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., anche tramite il proprio legale, Avv. Pietro ALOSI, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra della A.S.D. NASITANA, partecipante al campionato di Prima Categoria Sicilia, relativamente alla stagione 2014/15.

Nel ricorso spiegava che, con accordo economico datato 19.09.2014, la resistente si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di €5.000,00 quale premio di tesseramento annuale e di aver svolto l'incarico fino alla sua naturale scadenza fissata al 30.06.2015.

Il ricorrente lamentava di non aver percepito alcuna somma a titolo di premio di tesseramento dalla resistente e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. NASITANA di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €5.000,00, oltre gli interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.04.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il CR SICILIA IND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, allegando copia dell'accordo.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. NASITANA di corrispondere al sig. Sebastiano BONFIGLIO, nella sua qualità, la somma di €5.000,00 quale premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad €35,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €5.035,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Antonio DELL'OGGIO / ASD TERMOLI CALCIO 1920

( 57/56 )

ARBITRI: sigg. Mauro DALI.'AGLIO e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 23/09/2015 l'allenatore dilettante Uefa B Antonio Dell'Oglio, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 il pagamento di € 2.500,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il tecnico, assunto in qualità di allenatore in 2<sup>a</sup> della A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 partecipante al Campionato di serie D gir. F, ha allegato al ricorso la ricevuta della raccomandata A.R. inviata alla Società e copia dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 27/02/2015 e non depositato, in quanto la normativa prevede l'obbligo del deposito solo per l'allenatore responsabile della conduzione della 1<sup>a</sup> squadra.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 28/04/2016 ha invitato la A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Da verifica effettuata sul sito di Poste Italiane – Cerca Spedizioni – è emerso che la sopraccitata raccomandata è rimasta in giacenza dal 3 maggio 2016 e la Società non ha provveduto al ritiro.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti e considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di essere accolto

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 al pagamento a favore dell'allenatore Antonio Dell'Oglio di € 2.500,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 34,19 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 2.534,19 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Giuseppe DI MEO / ASD TERMOLI CALCIO 1920

( 58/56 )

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 23/09/2015 l'allenatore Giuseppe Di Meo, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 il pagamento di € 8.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il tecnico, assunto in qualità di allenatore della 1<sup>a</sup> squadra della A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 partecipante al Campionato di serie D gir. F, ha allegato al ricorso la ricevuta della raccomandata A.R. inviata alla Società e copia dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 27/02/2015 e depositato presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. il 05/03/2015 come da copia agli atti.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 28/04/2016 ha invitato la A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Da verifica effettuata sul sito di Poste Italiane – Cerca Spedizioni – è emerso che la sopraccitata raccomandata è rimasta in giacenza dal 5 maggio 2016 e la Società non ha curato il ritiro.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti e considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di essere accolto

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 al pagamento a favore dell'allenatore Giuseppe Di Meo di € 8.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 113,09 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 8.113,09 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Massimo AGOVINO / USD CAVESE 1919

( 59/56 )

ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

L'allenatore dilettante Massimo AGOVINO, in data 30 settembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'USD CAVESE 1919 di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

PQM

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso inviato in data 18/09/2015 l'allenatore dilettante Francesco Fabiano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 22474), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 7.500,00 da parte della società ASD CITTA' DI GIULIANOVA 1924 a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015.

Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 24/09/2014, la ASD CITTA' DI GIULIANOVA 1924, in persona del legale rappresentante, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di Responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 7.500,00.

Nel ricorso l'allenatore specificava, altresì, di essere stato esonerato in data 15/10/2014 e di non aver percepito alcun compenso.

Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata inviata dall'allenatore alla società; (iii) copia comunicazione di esonero.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20/04/2016, invitava ritualmente la società ASD CITTA' DI GIULIANOVA 1924 ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Ferraro.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 13/05/2016, chiedeva Dipartimento Interregionale LND di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo.

Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale LND inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, che risultava effettivamente depositato in data 2/10/2014.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società ASD CITTA' DI GIULIANOVA 1924 nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene la domanda meritevole di accoglimento.

PQM

il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD CITTA' DI GIULIANOVA 1924 di corrispondere all'allenatore Francesco Fabiano la somma di Euro 7.500,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015, oltre ad Euro 110,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 7.610,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all.Riccardo CHICO / USD GEMINI CALCIO

( 61/56)

ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 05.10.2015, il sig. Riccardo CHICO, allenatore professionista – Uefa A – iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra della U.S.D. GEMINI CALCIO, partecipante al campionato di Eccellenza, relativamente alla stagione 2014/15.

Nel ricorso spiegava che, con scrittura privata del 15.11.2014, a firma del legale rapp.te della predetta società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore €7.500,00 quale premio di tesseramento annuale, somma ripartita in n. 5 rate di €1.500 cadauna.

Il ricorrente lamentava la mancata corresponsione di €4.000 e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla U.S.D. GEMINI CALCIO di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €4.000,00, oltre gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22.04.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie le deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il CR SICILIA LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, allegando copia dello stesso.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società U.S.D. GEMINI CALCIO di corrispondere al sig. Riccardo CHICO, nella sua qualità, la somma di €4.000 quale saldo del premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad €25,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €4.025,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA :all. Lorenzo BARONI / AGS D. SORIANO 2010

( 62/56 )

ARBITRI :sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con il ricorso del 5 Ottobre 2015, l'Avvocato Salvatore Romeo, che rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto, il sig. Lorenzo Baroni, allenatore di Base Uefa B, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della Figgc cod. 25900, e' stato assunto in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della società Ags D Soriano 2010, partecipante al Campionato di Promozione Calabrese, matricola 933092, nella stagione sportiva 2014/15, con decorrenza dal 04/09/2014.

Con scrittura privata, sottoscritta in pari data dal legale rappresentante, la società stessa si è impegnata a corrispondere, all'allenatore Lorenzo Baroni, l'importo di € 7.000 (settemila) da pagarsi in sette rate da € 1.000= cadauna a partire dal 30/09/2014 al 30/03/2015, quale premio di tesseramento oltre all'indennità di trasferta.

Considerato che ad oggi la società Ags D Soriano 2010, ha corrisposto € 6.000 a titolo di premio di tesseramento, oltre all'indennità di trasferta, il ricorrente chiede che il Collegio Arbitrale voglia far obbligo alla suddetta società affinché provveda al pagamento in favore del sig. Lorenzo Baroni della residua somma di € 1.000 ( mille ) oltre agli interessi di mora.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22 aprile 2015, ha invitato la società Ags D.Soriano 2010 a fornire le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Lorenzo Baroni ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Comitato Regionale Calabria della Ind, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale ha trasmesso copia dell'accordo economico, regolarmente depositato presso i loro uffici in data 10/09/2014.

Presa visione degli atti pervenuti e considerato che la società Ags D.Soriano 2010 nulla ha ritenuto di contro dedurre, giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Lorenzo Baroni ed obbliga la società Ags D. Soriano 2010 al pagamento della somma di € 1.000- a saldo delle sue spettanze ed € 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.005= oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA : all. Giovanni TONELLI / ASD NOVACCHIO ZAMBRA

( 63/56 )

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con ricorso inviato in data 6 /10 /2015, l'allenatore di base Uefa B Giovanni Tonelli, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, cod.31826, assunto per la stagione sportiva 2014/15 in qualità di responsabile della prima squadra della Asd Novacchio Zambra , partecipante al Campionato Provinciale di Terza Categoria , ha adito questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società Asd Novacchio Zambra.

Nel ricorso l'allenatore Giovanni Tonelli, precisa che con regolare scrittura privata redatta in data 26/09/2014, a firma del legale rappresentante, la società si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di € 2.000- (duemila ) quale premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2014/15, da corrispondere in dieci rate da € 200 cadauna e con scadenza mensile a decorrere da settembre 2014 al giugno 2015 .

Il tecnico informa di essere stato esonerato con comunicazione verbale nel mese di marzo 2015 e di essere rimasto a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva .-

Per quanto sopra esposto lamenta la mancata corresponsione dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 pari ad € 800 (ottocento ) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Con raccomandata del 22/ aprile/2016 il Segretario del Collegio Arbitrale, invitava la società Asd Navacchio Zambra a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Comitato Regionale Toscana della Lnd, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale ha trasmesso copia dell'accordo economico, depositato presso i loro uffici in data 06/10/2014.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Asd Navacchio Zambra nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società Asd Navacchio Zambra al pagamento a favore dell'allenatore Giovanni Tonelli della somma di € 800 (ottocento) e di € 5 per interessi equitativamente determinati per in totale complessivo di € 805 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Santo MAZZULLO / NFC ORLANDINA ASD

( 64/56 )

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso spedito in data 8 ottobre 2015 a mezzo raccomandata A/R l'allenatore dilettante Uefa B Santo Mazzullo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della conduzione tecnica della prima squadra, rettificata in data 1 gennaio 2015 come responsabile della prima squadra, della N.F.C. Orlandina A.S.D. partecipante al Campionato di Serie D Girone I a far data dal 26 luglio 2014 in qualità di allenatore in seconda e dal 1 gennaio 2015 in qualità di responsabile della prima squadra e fino al termine della stagione sportiva 2014/2015.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con due distinti accordi tipo rispettivamente del 26 luglio 2014 e 1° gennaio 2015, la N.F.C. Orlandina A.S.D. si era impegnata a corrispondergli la somma di € 7.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale massimo lordo da erogarsi in 2 rate di importo pari ad € 3.500,00 ciascuna, da corrispondersi al 3 dicembre 2014 quanto alla prima rata ed al 30 giugno 2015 quanto alla seconda, nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Con il ricorso in esame il Signor Mazzullo dichiarava di aver percepito in data 13 settembre 2014 dalla Società un acconto di € 250,00 e null'altro e, pertanto, chiedeva a questo Collegio di far obbligo alla N.F.C. Orlandina A.S.D. di corrispondergli l'importo di € 6.750,00 a titolo di residuo di premio di tesseramento annuale pattuito, per i ratei scaduti al 31 dicembre 2014 ed al 30 giugno 2015, oltre € 421,80 a titolo di rimborso spese di viaggio come da documentazione prodotta, il tutto oltre interessi di mora.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 22 aprile 2016, spedita il 28 aprile 2016, non ritirata dalla Società e pertanto rimasta in giacenza presso il Centro Operativo Postale di Capo D'Orlando in Via Piave n. 128 sin dal 2 maggio 2016, invitava la N.F.C. Orlandina A.S.D. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del 13 maggio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 19 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto del 1° gennaio 2015 regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Santo Mazzullo ha svolto la sua attività di allenatore in seconda della prima squadra dal 26 luglio 2014 e successivamente di responsabile della prima squadra dal 1 gennaio 2015 e fino al termine della stagione sportiva, della N.F.C. Orlandina A.S.D. partecipante al Campionato di Serie D Girone I nella Stagione Sportiva 2014/2015, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, e

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Santo Mazzullo e fa obbligo alla società N.F.C. Orlandina A.S.D. di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 6.750,00 a saldo di quanto pattuito a titolo di residuo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/2015, oltre € 421,80 a titolo di rimborso spese di viaggio documentate, e così per complessivi € 7.171,80 ed oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 50,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOII e del CGS.

VERTENZA: all. Gianluigi SARTI / SSD SAN GIUSTINESE

( 65/56 )

ARBITRI: sigg. Mauro DALI.'AGLIO e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 08/10/2015 l'allenatore dilettante Uefa B Gianluigi Sarti, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. tessera n. 48000, ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della S.S.D. SAN GIUSTINESE il pagamento di € 1.350,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il tecnico, assunto in qualità di allenatore della 1<sup>a</sup> squadra della S.S.D. SAN GIUSTINESE partecipante al Campionato di Eccellenza Toscana gir. B, ha allegato al ricorso la ricevuta della raccomandata A.R. inviata alla Società e scrittura privata in originale sottoscritta tra le parti il 23/12/2014 e depositata presso il C.R. Toscana della L.N.D. il 07/01/2015 come da copia agli atti.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata ha invitato la S.S.D. SAN GIUSTINESE a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Da verifica effettuata sul sito di Poste Italiane – Cerca Spedizioni – è emerso che la sopracitata raccomandata è rimasta in giacenza dal 5 maggio 2016 e la Società non ha curato il ritiro.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti e considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di essere accolto

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. SAN GIUSTINESE al pagamento a favore dell'allenatore Gianluigi Sarti di € 1.350,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 17,36 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 1.367,36 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Vito TAMMA / A.S. MOIMACCO CALCIO

( 66/56 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 9.10.2015, all'allenatore dilettante Vito TAMMA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S. MOIMACCO il pagamento della somma di € 1.950,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e delle spese legali.

Nel ricorso il legale del tecnico ha spiegato che la società A.S. Moimacco aveva affidato al suo assistito la conduzione tecnica della squadra Giovanissimi Provinciali e la carica di Responsabile del Settore Giovanile della società a decorrere dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2015, riconoscendo allo stesso un premio di tesseramento di € 3.000,00, da pagarsi in nove rate di € 333,33 ciascuna a far data dal mese di ottobre 2014 e fino al mese di giugno 2015.

Il legale dell'allenatore Tamma Vito ha chiesto il provvedimento del pagamento della complessiva somma di € 1.950,00 (comprensivi di interessi e spese legali) da parte della A.S. Moimacco nei confronti del suo assistito considerato che il tentativo di una risoluzione pacifica della questione non ha avuto esito positivo.

Il Collegio osserva, in via preliminare ed assorbente rispetto alle valutazioni nel merito, come il ricorso de quo sia stato sottoscritto esclusivamente dall'avvocato Laura Sindici e non anche dall'allenatore Vito Tamma, né si ritrova, agli atti del ricorso, la procura conferita dal tecnico al legale.

E' principio generale dell'ordinamento sportivo, sancito dall'art 33 comma 5 del CGS che i reclami ed i ricorsi debbano essere sottoscritti dalle parti o dai procuratori.

Tale irregolarità, pertanto, preclude l'esame nel merito.

PQM

Il Collegio Arbitrale dichiara il ricorso dell'allenatore Vito TAMMA contro la A.S. MOIMACCO inammissibile.

La presente delibera è inappellabile.

( 68/56 )

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 20.10.2015, il sig. Ivan FRANCESCHINI, allenatore professionista di 2<sup>a</sup> categoria Uefa A iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. matricola n. 109029, tramite il proprio legale Avv. Salvatore ROMEO, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esprimeva di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra della A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA, partecipante al campionato di Eccellenza, relativamente alla stagione 2014/15.

Nel ricorso spiegava che, con scrittura privata a firma del legale rapp.te della predetta società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore, quale premio di tesseramento annuale, €9.000,00 oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del ricorrente ed il campo di gioco, dettagliatamente specificato e calcolato in complessivi €961,20, allegando la copia dell'accordo economico.

Il ricorrente precisava che, alla data del ricorso, la resistente nulla aveva versato e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA di provvedere al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad €9.961,20, di cui €9.000,00 quale premio di tesseramento e €961,20 a titolo di rimborso spese, oltre gli interessi di mora.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22.04.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il CR CALABRIA LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato in data 10.10.2014, allegando copia dell'accordo.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA di corrispondere al sig. Ivan FRANCESCHINI, nella sua qualità, la somma di €9.961,20, di cui €9.000,00 quale premio di tesseramento ed €961,20 a titolo di rimborso spese, il tutto in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad €34,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €9.995,20, somma maggiorata, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Pier Luigi STERPI / USD NOVESE srl

( 69/56 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 24.10.2015, all'allenatore professionista Uefa A Pier Luigi STERPI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della U.S.D. NOVESE srl il pagamento della somma di € 3.750,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 02.09.2014, di cui ha allegato copia, la U.S.D. Novese srl, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti - Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 7.500,00, da pagarsi in dieci rate di uguale importo.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015 è stato depositato presso i loro Uffici in data 09.10.2014.

Con raccomandata del 22.04.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la U.S.D. Novese srl a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta non avendo provveduto al ritiro della raccomandata innanzi richiamata, come si evince dall'allegata scheda scaricata dal sito di Poste Italiane, nulla ha contro dedotto.

In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Stefano Sterpi è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 3.750,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 13,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.763,00.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Novese srl di corrispondere all'allenatore Stefano Sterpi la somma di € 3.750,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 13,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.763,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

Con ricorso del 26.10.2015, all'allenatore di base Uefa B Massimiliano NIEDDU, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. TERGU PLUBIUM il pagamento della somma complessiva di € 4.905,10, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi agli interessi di mora.

Nel ricorso l'allenatore nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 23.07.2014, di cui ha allegato copia, la A.S.D. F.C. TERGU, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sardegna della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli la somma di € 9.000,00, da pagarsi in otto rate di € 1.125,00 ciascuna scadenti tutte al giorno 20 a partire dal mese di settembre 2014 e fino ad aprile 2015, al rimborso delle spese per i viaggi sostenuti dal suo domicilio ed il campo di gioco della società, oltre al premio di € 600,00 in caso di promozione di categoria.

Il ricorrente ha allegato, altresì, n. 3 copie di dichiarazioni attestanti la distanza tra Sassari e Tergu, tra Sassari e Siniscola e tra Sassari e Orosei, lettera, datata 15.10.2014, di presa d'atto dell'esonero comunicatogli verbalmente il giorno 13.10.2014, con la dichiarazione di restare a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva, copia del Comunicato Ufficiale, pubblicato dal Comitato Regionale Sardegna della Lnd, n. 3 del 23.07.2015, in cui il Consiglio Direttivo ha incluso la società Tergo Plubium nel Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2015/2016, infine, copia del documento in cui è stato riportato il calcolo dell'indennità chilometrica a lui dovuta e pari ad € 1.017,10.

Il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che in data 17.10.2014 è stato depositato il contratto sottoscritto dalle parti in questione per la stagione sportiva 2014/2015.

La convenuta, con lettera raccomandata a/r del 6.11.2015, sottoscritta dal legale rappresentante sig. Mela Antonello, ha contro dedotto sostenendo l'infondatezza del ricorso in quanto il ricorrente ha collaborato nella stagione sportiva 2013/2014, campionato di Prima Categoria, 2014/2015 campionato di Promozione con la ASD FC Tergu, matricola 933038, la quale ha ottemperato a quanto previsto in materia di accordi economici che prevedeva un massimale di € 7.000,00 per il campionato di Promozione ed € 5.000,00 per il campionato di Prima Categoria.

Dall'esame di note contabili è risultato che il ricorrente ha riscosso la somma di € 12.000,00 nel periodo 2013/2015, versati a mezzo assegni, ricevute pagate per cassa e bonifici.

Circa la richiesta dell'indennità chilometrica, prevista in accordo, il legale rappresentante della società convenuta ha comunicato che non è dovuta perché già compresa nell'importo erogato di € 12.000,00 e, qualsiasi somma aggiuntiva farebbe superare il quantum massimo erogabile stabilito dalle norme federali; inoltre, la richiesta del 1/5 del costo della benzina per i viaggi sostenuti dall'allenatore non può essere applicata nel caso in oggetto perché tale normativa è applicabile solo nel pubblico impiego.

Il ricorrente alle controdeduzioni della società Tergu Plubium ha replicato sostenendo che la elencazione di pagamenti fatti dal legale rappresentante della società non forniscono alcuna prova dell'avvenuto pagamento di somme in suo favore e che la contestazione dell'indennità chilometrica è priva di alcun riscontro giuridico e che il rimborso delle spese di viaggi sostenute da un allenatore nell'esercizio delle sue funzioni è stato sancito dall'accordo tra la Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio con la sottoscrizione di Protocollo di intesa.

Il ricorrente ha, pertanto, ribadito il contenuto e le istanze di cui al ricorso introduttivo.

Dalla lettura della documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso proposto dall'allenatore Nieddu Massimiliano meritevole di parziale accoglimento.

La società nelle sue controdeduzioni non ha fornito copie di documentazione attestante i pagamenti di somme in favore del ricorrente Nieddu limitandosi solo ad una elencazione di presunti pagamenti che sarebbero avvenuti con l'emissione di assegni, ricevute per cassa e bonifici.

Non può essere accolta la tesi della non applicazione del del 1/5 del costo della benzina in quanto ciò fa parte dell'accordo tra la Lnd e l'A.I.A.C. e, tra l'altro indicato al punto b) dell'accordo sottoscritto tra le parti in questione (accordo depositato presso il Comitato Regionale Sardegna in data 17.10.2014) del 23.07.2014.

Considerato che nell'accordo economico sopra richiamato è stato previsto un premio di tesseramento annuale lordo di € 9.000,00, e non di € 7.000,00, come indicato nell'accordo economico tra la Lnd e l'A.I.A.C., per la stagione sportiva 2014/2015, e di cui deve tenersi conto, al ricorrente spettano ancora € 1.888,00 per premio di tesseramento (ha dichiarato di aver percepito la somma di € 5.112,00) oltre ad € 1.017,10 per rimborso di spese viaggi sostenuti per i trasferimenti dal suo domicilio a quello del campo di gioco della società, per un totale di € 2.905,10. A tale somma bisogna aggiungere € 10,00 per interessi equitativamente calcolati che portano la somma complessiva ad € 2.915,10.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Tergu Plubium di corrispondere all'allenatore Massimiliano Nieddu la somma di € 2.905,10, di cui € 1.888,00 a saldo del premio di tesseramento, € 1.017,10 per rimborso spese viaggi per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.915,10.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti:

1- pattuito in accordo un importo superiore al massimale previsto per la categoria, come da accordi tra L.N.D. e A.I.A.C.;

2- concordato nella sottoscrizione dell'accordo economico del 23.07.2014, un premio in caso di promozione in categoria superiore, premi non previsti nella fattispecie.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 26.10.2015, all'allenatore di base Uefa B Pasquale FERRARA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE il pagamento della somma complessiva di € 7.164,32 di cui € 2.000,00 a titolo di saldo del premio di tessera e di € 5.164,32 a titolo di rimborso spese di viaggi, dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di maturazione sino all'integrale soddisfo.

Il ricorrente nel precisare che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 20.08.2014, di cui ha allegato copia, la U.S.D. Rocca di Caprileone, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 7.000,00, da pagarsi in cinque rate di € 1.400,00 ciascuna con scadenza al giorno 30 dei mesi di settembre e novembre 2014 e gennaio, marzo e maggio 2015, oltre al rimborso spese viaggi come per legge.

L'allenatore ha, altresì, allegato al ricorso la copia di richiesta emissione tessera di Tecnico, datato 21.08.2014, la copia della lettera, inviata alla U.S.D. Rocca di Caprileone, del 9.10.2015, con la quale ha richiesto il pagamento delle somme di cui è tuttora creditore e copia della distinta dei rimborsi spese sostenuti per gli spostamenti dal suo domicilio a quello del campo di gioco della società.

Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato la copia di "richiesta tessera e deposito contratto", del 20.08.2014, stagione sportiva 2014/2015, sottoscritta dalle parti in questione con l'indicazione di un compenso a titolo di rimborso spese di € 7.000,00, la copia dell'accordo tipo, stagione sportiva 2014/2015, sottoscritto dal Presidente della U.S.D. Rocca di Caprileone e l'allenatore Ferrara Pasquale, in data 20.08.2014, con indicato in € 7.000,00 il premio di tessera annuale oltre al rimborso spese per indennità chilometrica ed la copia della tessera allenatore, stagione sportiva 2014/2015, relativa al tecnico Ferrara Pasquale.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22.04.2015, ha invitato la U.S. D. Rocca di Caprileone a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta ha contro dedotto osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l'accordo tra le parti, di cui ha allegato copia, prevedeva soltanto il pagamento della complessiva somma di € 7.000,00 (settemila) a titolo di rimborso spese e null'altro, mentre il ricorrente nel ricorso ha dichiarato di volere non solo la somma di € 7.000,00 come corrispettivo base, ma anche un rimborso spese in aggiunta. Considerato che non risulta che il ricorrente nel ricorso abbia contestato la validità del sopracitato contratto, ne consegue che, in base alle clausole contrattuali concordate, l'unica somma che la società doveva all'allenatore erano € 7.000,00 e null'altro.

La società ha comunicato, ancora, che il ricorrente raggiungeva il campo di gioco con il treno e non con l'auto e che, del tutto bonariamente provvedeva a pagare i biglietti ferroviari e di ciò ha allegato copia di un bonifico di € 1.020,00 emesso in data 8.09.2015, in favore del Bar Lo Presti Salvatore, titolare della biglietteria vicino alla stazione ferroviaria di Zappulla e, pertanto, anche per questo motivo nulla sarebbe dovuto per il rimborso spesa.

La società ha, inoltre, precisato che la società riconosce come unico importo dovuto al ricorrente la somma di € 7.000,00 e che ha già versato € 5.000,00 e che è ancora debitrice della somma di € 2.000,00, somma sempre offerta al ricorrente che lo stesso non ha voluto mai accettare preferendo adire il Collegio Arbitrale.

Infine, la società ha comunicato di aver pagato al ricorrente ulteriori € 1.000,00 in data 7.10.2014 ma che suo malgrado non è nelle condizioni di poter dimostrare e che rinuncia a farla valere accettando di pagare solo la somma di € 2.000,00 quale residuo saldo.

Il ricorrente, alle controdeduzioni della società ha replicato osservando di aver già prodotto il contratto stipulato per la stagione sportiva 2014/2015 nel quale erano previsti € 7000,00 oltre al rimborso spese chilometriche per l'attività di allenatore.

Il ricorrente, inoltre, ha contestato l'assunto della società circa i suoi spostamenti con il treno e non con la macchina così come ha contestato il bonifico bancario di € 1.020,00, emesso in favore del "Bar Lo Presti Salvatore" in data 8.09.2014 e riportante la causale "ABBONAMENTI F.S." in quanto effettuato in favore di un soggetto terzo, in un periodo comunque riferibile alla stagione sportiva 2015/2016 e non già a quella per cui è causa, 2014/2015, e comunque avente una causale in alcun modo riferibile al ricorrente.

Il ricorrente, infine, ha chiesto a questo Collegio Arbitrale di dichiarare che il legale rappresentante della U.S.D. Rocca di Caprileone venga obbligato al versamento in suo favore della somma complessiva di € 7.164,32, di cui € 2.000,00 per premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 5.164,32 a titolo di rimborso spese per indennità chilometrica, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.

In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Pasquale Ferrara è meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione richiesta e depositata presso il Comitato Regionale Sicilia della Lnd, inviata a mezzo fax, in data 17.05.2016, risulta chiaramente che l'accordo tipo tra la U.S.D. Rocca di Caprileone e l'allenatore Ferrara Pasquale a cui bisogna far riferimento, è quello sottoscritto in data 20.08.2014, in cui è riportato al punto 2a) un premio di tesseramento per € 7.000,00 ed al punto 2b) un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri fra residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Il documento avente per oggetto: "Richiesta Tesseramento Allenatore e deposito contratto. Stagione sportiva 2014/2015", deve intendersi come nota accompagnamento dell'atto ufficiale che è appunto l'accordo tipo di cui sopra menzionato.

In merito al bonifico bancario datato 8.09.2015, di € 1.020,00, riportante la descrizione "ABBONAMENTI F.S." intestato a certo Lo Presti Salvatore non può essere preso in esame in quanto riferite a persona estranea alla controversia e, tra l'altro con data al di fuori della stagione sportiva 2014/2015.

Tanto premesso, al ricorrente spettano € 2.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 5.164,32 per spese di viaggi debitamente documentate, per una somma complessiva di € 7.164,32, oltre ad € 24,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.188,32.

## PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Rocca di Caprileone di corrispondere all'allenatore Pasquale Ferrara la somma di € 2.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, € 5.164,32 per spese di viaggi ed € 24,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.188,32.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Gianluca FILICETTI / ASD MODICA CALCIO

( 72/56 )

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 27 ottobre 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in pari data, l'allenatore di base Gianluca Filicetti, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 123559 ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Modica Calcio partecipante al Campionato di Eccellenza presso il C.R. Sicilia della L.N.D. a far data 21 agosto 2014 e fino al 30 maggio 2015.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 21 agosto 2014 la A.S.D. Modica Calcio si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari ad € 9.000,00 da corrisponderci in 10 rate di pari importo (€ 900,00 ciascuna) da versarsi alla fine di ogni mese a partire dal settembre 2014 e fino al 30 giugno 2015, nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza c/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Con il ricorso in esame il Signor Filicetti ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Modica Calcio di corrispondergli l'importo di € 9.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale lordo pattuito per la stagione sportiva 2014/2015 il tutto oltre interessi di mora, ed oltre al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 22 aprile 2016, ricevuta dalla società in data 3 maggio 2016, invitava la A.S.D. Modica Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La Società con lettera del 10 maggio 2016, spedita a mezzo raccomandata A/R in pari data, evidenziava che la pretesa economica dell'allenatore Filicetti faceva riferimento alla stagione sportiva 2014/2015, ovvero alla precedente gestione societaria e che, malgrado i ripetuti inviti a fornire quietanze di pagamento e copia del contratto economico, nessuna documentazione veniva fornita alla nuova gestione e che, comunque, nessuna somma era dovuta al signor Filicetti in quanto lo stesso risultava tesserato come calciatore. A sostegno delle proprie deduzioni la Società produceva una distinta di gara (solo parzialmente leggibile) dell'aprile 2015 in cui il Filicetti era indicato come calciatore e capitano della squadra, mentre quale allenatore era indicato il Signor Giuseppe Sammito.

Il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. su richiesta del 13 maggio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 17 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Gianluca Filicetti ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Modica Calcio partecipante al Campionato di Eccellenza presso il C.R. Sicilia della L.N.D. a far data 21 agosto 2014 e fino al 30 maggio 2015, e che la predetta Società non ha fornito prova dell'integrale estinzione della propria obbligazione nei confronti dell'allenatore, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, e

## PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Gianluca Filicetti e fa obbligo alla società A.S.D. Modica Calcio di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 9.000,00 a saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale lordo per la stagione sportiva 2014/2015, oltre agli interessi di mora equitativamente calcolati pari ad € 45,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Massimo PEDRIALI / US THERMAL TEOLO

( 73/56 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 27.10.2015, all'allenatore di base Uefa B Massimo PEDRIALI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della U.S. THERMAL TEOLO il pagamento della somma di € 1.600,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore ha precisato che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 03.05.2015, di cui ha allegato copia, la U.S. Thermal Teolo, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti - Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli la somma di € 1.600,00, da pagarsi in due rate di € 800,00 ciascuna scadenti il 10.05.2015 e 10.06.2015.

Il ricorrente, infine, ha chiesto di essere sentito ove opportuno.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, è stato depositato.

Con raccomandata del 22.04.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la U.S. Thermal Teolo a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta, con lettera raccomandata a/r del 9.05.2016, sottoscritta dal legale rappresentante sig. Maistrello Pierluigi, ha contro dedotto trasmettendo originali di pagamento effettuati a mezzo on banking a favore dell'allenatore, precisando che con l'ultimo versamento di € 800,00 si è provveduto a saldare quanto complessivamente dovuto.

In ordine ai fatti sopra descritti ed avendo la società dato riscontro del saldo delle sue spettanze nei confronti del ricorrente allenatore, ritiene il ricorso non accettabile.

PQM

Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso prodotto dall'allenatore Pedriali Massimo avverso la U.S. Thermal Teolo.

La presente delibera è inappellabile.

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 09.10.2015, il sig. Vincenzo CARBONELLA, allenatore dilettante di base 3<sup>a</sup> categoria, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. matricola n. 22793, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esprimeva di essere stato tesserato in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. OSTUNI 1945, partecipante al campionato di Eccellenza, Comitato Regionale Puglia, relativamente alla stagione 2014/15.

Nel ricorso spiegava che, con accordo economico del 31.12.2014 a firma del legale rapp.te della predetta società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore, quale premio di tesseramento annuale, €9.000,00 oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del tecnico ed il campo di gioco, dettagliatamente specificato e calcolato in complessivi €4.021,00, allegando la copia dell'accordo economico.

Il ricorrente precisava che, alla data del ricorso, la resistente nulla aveva versato e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. OSTUNI 1945 di provvedere al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad €13.021,00 di cui €9.000,00 quale premio di tesseramento e €4.021,00 a titolo di rimborso spese, oltre gli interessi di mora e rivalutazione monetaria.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22.04.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il CR PUGLIA LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13.05.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato in data 08.01.2015, allegando copia dello stesso.

La resistente, pur ritualmente invitata, non avendo provveduto al ritiro della raccomandata innanzi richiamata, come si evince dall'allegata scheda scaricata dal sito di Poste Italiane, nulla ha controdedotto.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. OSTUNI 1945 di corrispondere al sig. Vincenzo CARBONELLA, nella sua qualità, la somma di €13.021,00, di cui €9.000,00 quale premio di tesseramento ed €4.021,00 a titolo di rimborso spese, il tutto in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad €44,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €13.065,00, somma maggiorata, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto circa la richiesta di rivalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.